

Statuto dell'Associazione Culturale Gabo

Sede, costituzione, durata, oggetto sociale

Art. 1 È costituita l'Associazione Ricreativa, Culturale denominata "Associazione GABO". Il presente statuto viene redatto tenendo conto di quanto previsto dalla legge n. 106 del 06/06/2016 e D. Lgs 117/2017 essa assume la veste giuridica di Associazione di Promozione Sociale. **Con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore l'acronimo "APS" diventerà parte integrante della denominazione sociale della associazione.**

Art. 2 L'associazione ha sede in Cavagnolo (TO) via C. Colombo n° 178, ha durata a tempo indeterminato. Il cambio della sede non comporta modifica statutaria ma dovrà essere comunicato agli enti interessati

Art. 3 L'associazione non ha fini di lucro ed assume la veste di Associazione di Promozione Sociale. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.

Art. 4 Principi e Scopi Generali della Associazione

L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo le proprie attività in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. (art. 35 CTS - decreto legislativo 117/2017)

L'associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale di promuovere le iniziative di cui all'art. 5 comma 1 del decreto legge 117/2017 ed in particolare quelli indicati con le lettere:

- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

L'associazione per raggiungere gli scopi sociali opererà in particolare per:

- diffondere la cultura musicale nel mondo giovanile e non;
- ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti tra persone, enti ed associazioni;
- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali in campo musicale, affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
- proporsi come luogo di incontro ed aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- rappresentare punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare nelle varie sfaccettature ed espressioni della musicoterapia, un sollievo al proprio disagio.
- Organizzare corsi di musica per bambini a partire dai 5 anni, per giovani e adulti, concerti, seminari, workshops, festivals, convegni, conferenze, dibattiti, proiezioni di films e documentari, lezioni-concerto e incontri di musicoterapia, nonché attività di formazione musicale o affine;



organizzare corsi di aggiornamento teorico/pratici per insegnanti, istituzioni di gruppi di studio di ricerca;

produrre attività editoriale: pubblicazione di CD audio, DVD video e/o supporti multimediali digitali in genere, pubblicazione di metodi didattici, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

- Favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale.
- promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i soci.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo

Nell'individuazione delle iniziative da promuovere, realizzare o gestire ai sensi dei precedenti commi, saranno privilegiate quelle suscettibili di più larga partecipazione dei soci e in particolare esercitare, in via principale attività di interesse generale di perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per raggiungere gli scopi sociali, l'associazione si affilia alla Rete Associativa FITeL APS e può aderire ad iniziative promosse da altri Circoli anche aziendali o associazioni con gli stessi scopi sociali.

Soci

Art. 5 Possono essere soci dell'associazione tutte le persone residenti sul territorio italiano che condividano le motivazioni e gli scopi dell'associazione stessa. Gli aspiranti soci invieranno domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo dell'associazione.

Resta facoltà del Consiglio Direttivo di confermare la loro qualità di soci entro trenta giorni dall'evento.

In caso di mancata accettazione, questa dovrà essere comunicata al richiedente con le relative motivazioni. Sarà facoltà dei richiedenti, in caso di mancata conferma di iscrizione, ricorrere entro 60 giorni, contro l'avverso al collegio dei Probiviri o in assenza al Collegio dei revisori dei conti.

Tutti i soci confermati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I sopracitati soggetti acquisiscono il diritto ad ottenere il rilascio della tessera ed usufruire dei servizi dell'associazione con il pagamento della relativa quota sociale. Fermi restando i diritti e doveri come precisati nei precedenti capoversi, tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative **che sono iscritti all'associazione da almeno tre mesi, hanno diritto di voto in assemblea**, per l'approvazione di tutte le delibere assembleari, per l'approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l'elezione degli organi direttivi dell'associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere. I soci minori possono partecipare alle votazioni attraverso il voto espresso dagli esercenti la potestà genitoriale.

Diritti e doveri dei soci

Art.6 L'appartenenza all'associazione implica per i soci l'accettazione incondizionata del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari emanate dagli organi competenti in attuazione dello stesso.

Tutti i soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno il diritto di:



Frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dall'associazione.
Partecipare alle manifestazioni promosse dall'associazione e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da esso assicurati.

Possono altresì partecipare alle attività dell'associazione i familiari conviventi dei soci e i soci di associazioni e/o di federazioni di secondo grado a cui la stessa associazione aderisce e che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con la stessa.

- Esaminare i libri sociali: al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei **15 (quindici)** giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 È esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Il socio rimane tale fino a quando lo stesso non recede dall'associazione o non si verifichino una delle cause che ne prevedono l'esclusione, come stabilito dal successivo art. 10.

Art. 8 I soci hanno diritto di ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee.

Art. 9 I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal consiglio direttivo ed all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Art. 10 I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal consiglio direttivo a maggioranza dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

I soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento ai probiviri se eletti o al collegio dei revisori dei conti che nella occasione assumono i compiti propri del collegio dei Probiviri.

Organi dell'Associazione

Art. 11 Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Sindaci (se eletto)
- il Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto a norma dell'art. 30 - Organo di Controllo - e dell'art. 31 - Organo di Revisione - del D.Lgs. n. 117/2017);
- Il Collegio dei probiviri (se eletto).

Art. 12 L'assemblea dei soci composta da tutti gli associati può essere ordinaria o straordinaria. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell'associazione almeno 15 giorni prima della riunione e contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale assemblea di seconda convocazione.

Art. 13 L'assemblea deve essere convocata dal presidente del consiglio direttivo almeno una volta l'anno. Essa è presieduta dal presidente del consiglio direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.



L'assemblea ordinaria dei soci:

- Elege e revoca i componenti del direttivo e decide sul numero dei componenti;
- Elege Revoca i revisori dei conti tenendo conto degli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017 e il collegio dei probiviri quando previsti;
- Approva il bilancio consuntivo entro il 30/04 dell'anno successivo a quello di riferimento;
- Approva il bilancio preventivo entro il 31/12 dell'anno precedente a quello di riferimento;
- Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sul numero dei componenti del Direttivo e della Presidenza
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

L'assemblea Straordinaria:

- Delibera sulle modifiche statutarie e dell'atto costitutivo;
- Delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione:

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell'associazione durante i dieci giorni che seguono l'assemblea.

Art. 14 L'assemblea straordinaria, presieduta da un presidente nominato dall'assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, è convocata tutte le volte che il consiglio direttivo o il suo presidente lo ritengano necessario, ogni qual volta ne faccia motivata richiesta almeno 1/10 degli associati (art. 20 codice civile).

Art. 15 In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, l'assemblea straordinaria anche in seconda convocazione sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. La seconda convocazione può avere luogo almeno 12 ore dopo la prima convocazione.

A norma dell'art. 24 del decreto 117/2017 quarto comma l'assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Art. 16 Le votazioni possono avvenire peralzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato tramite delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato potrà rappresentare un massimo di tre associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile in quanto compatibili.

Art. 17 Il consiglio direttivo è composto da un numero minimo di 3 consiglieri e massimo di 11, eletti dall'assemblea ordinaria fra i soci e resta in carica per 4 anni. I membri del consiglio sono rieleggibili.

Nella sua prima seduta il consiglio direttivo elegge, fra i suoi membri di comprovate capacità organizzative, il presidente (se ciò non è avvenuto in sede di assemblea).

Art. 18 Il consiglio direttivo si riunisce ogni qual volta il presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal segretario. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Art. 19 Il consiglio direttivo:

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- è responsabile della gestione amministrativa;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
- In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il consiglio direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 20 Al presidente del consiglio direttivo compete la legale rappresentanza dell'associazione, nonché la legale rappresentanza della firma sociale. Egli presiede e convoca l'assemblea ordinaria e il consiglio direttivo, sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'associazione, tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili ed il registro degli associati. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'associazione. In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue mansioni spettano ad un consigliere delegato dallo stesso consiglio direttivo.

Patrimonio dell'Associazione

Art. 23 Il fondo patrimoniale dell'associazione è indivisibile ed è costituito da:

- Quote associative.
- Eventuali contributi pubblici.
- Proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell'associazione.
- Beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione.
- Inoltre da tutti gli altri contributi anche di natura commerciale eventualmente conseguiti in via marginale dall'associazione per il perseguimento o il supporto delle attività istituzionali;
- donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone sia di enti pubblici o privati.

Le somme di cui al punto precedente, si intendono date senza vincolo di scopo e/o di risultato, essendo pertanto escluso che l'associazione si debba ritenere limitata o vincolata nei confronti del donante.

In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il socio non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, né alla divisione del patrimonio sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili od avanzi di gestione, di fondi o riserve durante la vita dell'associazione a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 24 Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'associazione non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intransmissibili e non rivalutabili.

Rendiconto economico-finanziario

Art. 25 Il rendiconto economico-finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal consiglio direttivo all'assemblea per la sua approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

Art. 26 Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall'assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbale delle assemblee, rimane affisso nei locali dell'associazione durante i dieci giorni che seguono l'assemblea. Successivamente ogni socio ne potrà prendere visione e chiederne copia facendo richiesta al presidente.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività sociali previste dallo statuto

Scioglimento dell'Associazione

Art. 27 Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci .

Art. 28 In caso di scioglimento l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e conformi alle finalità dell'associazione o a fini di pubblica utilità, sentito il parere del "Registro nazionale del terzo settore" salvo altra destinazione imposta dalla legge.

Disposizioni finali

Art. 29 Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto, si rimanda alla normativa vigente in materia ed in particolare al decreto 117/2017.

Il Segretario



Il Presidente



REGISTRATO A CHIVASSO IL 11-01-2023
N. 20 SERIE 3 ATTI PRIVATI
VERSATI EURO 4110
CON MOD. F24 IL ESENTE

Il Funzionario
Luca DE LUCIA (*)
(*) firma su delega del Direttore Provinciale
C.A.S.T.R.O.C.I.A.C.O.M.O.

